



## ***IL COMITATO CCR-VIA***

Sentita la relazione istruttoria;

Viste le richieste di audizione del Sindaco di Colonnella Pollastrelli e del Tecnico della Ditta Scacchia rispettivamente acquisite in atti al prot. n.37277 del 02/02/2021 e prot. n. 37924 del 02/02/2021 e sentite le relative audizioni;

Considerato che l'Autorità competente in materia di AIA, Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, nell'ambito del procedimento di diffida prot 247602 del 19/08/2020, ha richiesto, con nota prot 33611 del 30/01/21 ,all'Arta-Distretto Provinciale di Teramo, un nuovo sopralluogo in riferimento alle violazioni riscontrate nell'ambito dell'attività di controllo del 2019/2020;

## ***ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO***

Dall'esame della documentazione inviata dalla Ditta, acquisita agli atti del Servizio Valutazioni Ambientali al protocollo numero 17919 del 20/01/2021, si evidenzia che:

1. In esito alla verifica della seconda condizione ambientale prevista nel Giudizio n.1727/2011, la documentazione prodotta da evidenza dell'ottemperanza.
2. In merito al documento "Relazione tecnica per Giudizio 3266 del 20/10/2020 di Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali riportate nel Giudizio n. 1727 del 17/05/2011", si ritiene che lo stesso non sia rispondente a quanto richiesto dal CCRVIA con Giudizio n. 3266 del 20/10/2020.

Si sollecita pertanto la Ditta a presentare **L'AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE**, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 152/06 e smi, attivando le procedure informatiche all'uopo predisposte, al fine di approfondire gli impatti sui fattori individuati al comma 1 lett. C dell'art. 5 del D.lgs. 152/06 e stabilire eventuali condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle previste nel provvedimento originario. L'aggiornamento dovrà tener conto delle modifiche proposte dalla Ditta in sede di A.I.A., al fine di superare le problematiche relative alle molestie olfattive, attraverso la produzione di uno studio di impatto odorigeno ante e post modifiche.

**La presentazione dello studio aggiornato, tenuto conto dell'attività di controllo in corso da parte di Arta- Distretto Provinciale di Teramo, dovrà avvenire entro**



**il termine massimo di novanta giorni (90gg) dalla pubblicazione del presente giudizio sullo Sportello Regionale Ambiente.**

<i>Ing. Domenico Longhi (Presidente Delegato)</i>	<i>FIRMATO DIGITALMENTE</i>
<i>dott. Antonello Colantoni (delegato)</i>	<i>FIRMATO ELETTRONICAMENTE</i>
<i>dott. Vincenzo Colonna (delegato)</i>	<i>FIRMATO ELETTRONICAMENTE</i>
<i>dott. Gabriele Costantini (delegato)</i>	<i>FIRMATO ELETTRONICAMENTE</i>
<i>Ing. Fabrizio Iezzi (delegato)</i>	<i>FIRMATO ELETTRONICAMENTE</i>
<i>ing. Mario Cerroni (delegato)</i>	<i>FIRMATO ELETTRONICAMENTE</i>
<i>dott. Luciano Del Sordo (delegato)</i>	<i>FIRMATO ELETTRONICAMENTE</i>
<i>dott. Paolo Torlontano (delegato)</i>	<i>FIRMATO ELETTRONICAMENTE</i>
<i>dott.ssa Luciana Di Croce (delegata)</i>	<i>FIRMATO ELETTRONICAMENTE</i>

*La Segretaria Verbalizzante*  
*dott.ssa Paola Pasta (segretaria verbalizzante)*



**Dipartimento Territorio - Ambiente  
Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica:**

**Verifica Ottemperanze ai sensi dell'art 28 del Dlgs 152/06 e smi**

**Progetto:**

**Progetto Industria produzione ammendanti compostati - STAM Srl - Colonnella (TE)  
STAM S.r.l.**

**Oggetto**

<b>Titolo dell'intervento:</b>	<b>Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali della VA per Progetto Industria produzione ammendanti compostati - STAM Srl - Colonnella (TE)</b>
<b>Descrizione del progetto:</b>	Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA per il Progetto Industria produzione ammendanti compostati p.to7 All. IV lett. Zb D.Lgs 152/06- Colonnella (TE) - cod. prat. 11/00934
<b>Azienda Proponente:</b>	STAM S.r.l.
<b>Procedimento</b>	Verifica Ottemperanze ai sensi dell'art 28 del Dlgs 152/06 e smi

**Localizzazione del progetto**

Comune:	COLONNELLA
Provincia:	TE
Altri Comuni interessati:	Nessuno
Località	Vallecupa

**Responsabile Azienda Proponente**

Cognome e nome	GABELLA LINO
Telefono	086170122
e-mail	<a href="mailto:stamsrl@virgilio.it">stamsrl@virgilio.it</a>
PEC	stamsrl@pec.it

**Referenti della Direzione**

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Gruppo di lavoro istruttorio:

Dott.ssa Chiara Forcella





## Premessa

In data 17/05/2011, il CCRVIA ha esaminato il progetto “*Industria produzione ammendanti compostati, di cui All IV, lett zb, del DLG 152/06, nel Comune di Colonnella, TE- Zona Ind Valle Cupa*”, sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VIA dalla Ditta proponente STAM. A tale merito il CCRVIA ha espresso il Giudizio **n 1727/2011 FAVOREVOLE CON LE PRESCRIZIONI SEGUENTI:**

***Si ribadisce la necessità che la verifica tecnica di cui alla nota dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto n. 290 del 26/04/2011, allegata al progetto, sia valutata dall'ente competente al rilascio del provvedimento abilitativo.***

***Va, inoltre, effettuata una campagna di misura della qualità delle acque sotterranee, prima dell'inizio dell'attività, nei punti sia a monte sia a valle del sito e previsto un monitoraggio almeno semestrale della qualità delle acque sotterranee predisponendo i necessari piezometri.”***

Successivamente la Ditta STAM Srl ha ottenuto i seguenti provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività “*Impianto di produzione di fertilizzante organico denominato ammendante compostato misto, mediante recupero di matrici biologiche che non presentano caratteristiche di pericolosità - Categoria identificata al punto 5.3 dell'Allegato VIII del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.*”:

- A.I.A. n, DPC026/96 del 12/05/2016
- A.I.A. n. DPC026/\_323/2017 Provvedimento di riesame anno 2017
- A.I.A. n.DPC026/\_07/2018 Integrazione provvedimento AIA/anno 2018

Con nota n. 148342/20 del 20.05.2020 la Prefettura di Teramo ha inviato allo scrivente Servizio la segnalazione dell'Avv. Eleanna Pandolfelli, Capogruppo Consiliare di “Colonnella Cambia”, nella quale si evidenziava la presenza di forti e cattivi odori nella contrada di Vallecupa e San Giovanni, nel Comune di Colonnella, provenienti dall'area in cui opera la ditta STAM Srl.

Alla luce di quanto sopra il Servizio Valutazioni Ambientali, con nota prot 199341 del 01/07/2020, ha sollecitato, la ditta STAM Srl a voler riscontrare in merito alle prescrizioni riportate nel citato Giudizio n. 1727, attivando una apposita istanza di Verifica di Ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 152/2006. Pertanto la Ditta STAM SRL, ha attivato istanza di Verifica Ottemperanza, ai sensi del c.3, art. 28 del D.Lgs. 152/2006, per le condizioni ambientali riportate nel Giudizio n. 1727/2011 del 17/05/2011.

In merito al primo punto delle prescrizioni la ditta ha inviato il PARERE FAVOREVOLE del Comune di Colonnella.

In merito al secondo punto delle prescrizioni la Ditta ha inviato i Rapporti di Prova relativi alle Acque Sotterranee dagli anni 2013 al 2020.

Lo Scrivente Servizio “*Viste le note dell'Arta e della ASL di Teramo aventi ad oggetto “Comunicazioni superamento limiti di emissione in atmosfera. Ditta STAM srl”, acquisite rispettivamente agli atti dello Scrivente Servizio con prot. n. 219848/20 del 21/07/2020 e n. 220770/20 del 21/07/2020;*

*Vista la nota dell'Arta avente ad oggetto “Comunicazione non conformità ammendante compostato da fanghi”, acquisita agli atti dello Scrivente Servizio con prot. n. 0242061/20 del 10/08/2020;*

*Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti ha avviato nei confronti della Ditta STAM il procedimento di Diffida, con nota protocollo n. 0247602/20 del 19/08/2020;*

*Preso atto che la Ditta ha presentato al Servizio Gestione Rifiuti l'elaborato “Modifica del quadro delle emissioni in atmosfera” in considerazione di “quanto previsto dall'art. 28 del D. Lgs 152/06 e ss. mm. ii. ai commi 6 e 7:*

*c.6 Qualora all'esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all'autorizzazione del progetto, dall'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili*



*al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, l'autorità competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e disporre l'adozione di opportune misure correttive.*

*c7. Nei casi in cui, al verificarsi delle fattispecie di cui al comma 6, emerga l'esigenza di modificare il provvedimento di VIA o di stabilire condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario, l'autorità competente, ai fini della riedizione del procedimento di VIA, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, assegnando al proponente un termine non superiore a novanta giorni.” con nota protocollo 253697/20 del 28/08/2020, ha invitato la ditta STAM “a relazionare in merito ai “superamenti dei limiti di emissione in atmosfera per il parametro ammoniacca, nonché per l'insussistenza dei requisiti minimi di funzionamento del presidio depurativo” e alla Modifica del quadro delle emissioni in atmosfera, al fine di permettere all'Autorità Competente per la VIA, di verificare la sussistenza di quanto previsto dall'art. 28 del D. Lgs 152/06 e ss. mm. ii. ai commi 6 e 7...”*

La Ditta ha inteso dare seguito a quanto richiesto dallo Scrivente Servizio, inoltrando con pec acquisita agli atti al num. Prot 0263448 del 09/09/2020, la “Relazione integrativa Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali riportate nel Giudizio n. 1727 del 17/05/2011”.

In data 22/10/2020 il CCRVIA ha esaminato l'istanza di VO in oggetto esprimendo il Giudizio n. 3266, che si riporta testualmente:

#### **IL COMITATO CCR-VIA**

*Sentita la relazione istruttoria;*

*Viste le dichiarazioni del Sindaco, inviate a mezzo pec e acquisite agli atti del Servizio Valutazioni Ambientali con protocollo n. 0309365/20 del 22/10/2020 e allegate al presente verbale;*

*Vista la richiesta di audizione della Ditta, acquisita agli atti del Servizio Valutazioni Ambientali con protocollo n. 308016 del 21/10/2020 e allegata al presente verbale;*

*Sentito il rappresentante della Ditta Mauro Scacchia;*

*Viste le informazioni acquisite da diversi soggetti competenti in materia ambientale, dalle quali sembrerebbe evincersi che dall'esercizio dell'opera sussistano impatti ambientali di entità superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VA, assentito con Giudizio n 1727/2011, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente*

#### **ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO**

#### **DISPONE, AI SENSI DEL COMMA 7 DELL'ART. 28 DEL D.LGS. 152/06, L'AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE**

*al fine di approfondire gli impatti sui fattori individuati al comma 1 lett. C dell'art. 5 del D.lgs. 152/06 e stabilire eventuali condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle previste nel provvedimento originario. L'aggiornamento dovrà tener conto delle modifiche proposte dalla Ditta in sede di A.I.A.*

*Nell'ambito di tale procedimento dovrà essere data corretta evidenza di aver ottemperato alla seconda condizione ambientale prevista nel sopracitato giudizio presentando una relazione che accompagni e argomenti opportunamente i rapporti di prova inoltrati e che dia evidenza del rispetto delle tempistiche ivi previste.*

***La presentazione dello studio aggiornato dovrà avvenire entro il termine massimo di novanta giorni (90gg) dalla pubblicazione del presente giudizio sullo Sportello Regionale Ambientale.***



In data 20/01/2021 la Ditta ha inoltrato al Servizio Valutazioni Ambientali una nota acquisita in atti al protocollo n.17919, avente ad oggetto “Relazione tecnica per Giudizio 3266 del 20/10/2020 di Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali riportate nel Giudizio n. 1727 del 17/05/2011”, con allegati i seguenti elaborati

- ALLEGATO 1 2012 03 28 VERIFICA COMPATIBILITA' PAI AUT BACINO COMUNE COLONNELLA.p
- ALLEGATO 2 VERIFICA COMPATIBILITA' IDRAULICA
- ALLEGATO 2\_BIS INTEGRAZIONE VERIFICA COMPATIBILITA' IDRAULICA
- ALLEGATO 3 2012 03 28 PARERE COMPATIBILITA' PAI COMUNE COLONNELLA
- ALLEGATO 4 RELAZIONE GEOLOGICA FORMAZIONE PIEZOMETRI
- ALLEGATO 5 RDP ACQUE SOTTERRANEE 2013 - IÂ° SEM 2014
- ALLEGATO 6 RDP ACQUE SOTTERRANEE 2Â° SEM 2014
- ALLEGATO 7 RDP ACQUE SOTTERRANEE 2015-2020
- ALLEGATO 8 2016 09 06 NOTA ARTA CONTAMINAZIONE ACQUE SOTTERRANEE
- ALLEGATO 9 2018 02 PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO ACQUE SOTTERRANEE
- ALLEGATO 10 2020 05 06 SENTENZA TAR L'AQUILA
- ALLEGATO 11 2020 04 30 REGIONE ABRUZZO RELAZIONE SGR
- ALLEGATO 12 2011 03 30 CERTIFICATO AGIBILITA' COMUNE COLONNELLA
- ALLEGATO 13 2011 11 17 PARERE URBANISTICO COMUNE COLONNELLA
- ALLEGATO 14 2016 05 11 PARERE URBANISTICO COMUNE COLONNELLA  
4079813
- ALLEGATO 16 DISTANZA M 500 DAL SITO INDUSTRIALE STAM SRL
- ALLEGATO 17 PROPOSTA AMPLIAMENTO BIOFILTRI FASI RICEZIONE E OSSIDAZIONE
- ALLEGATO 18 ANALISI COMPOST ARTA 7705\_Y2020\_R0\_agg
- ALLEGATO 19 PARERE SGR REGIONE INDICE RESPIROMETRICO
- ALLEGATO 20 ANALISI EMISSIONI 10 2020
- ALLEGATO 21 2020 07 13 MONITORAGGIO ARPAM CON SACCA
- ALLEGATO 22 RISULTANZE MONITORAGGIO ARPAM AGOSTO - NOVEMBRE 2020
- ALLEGATO 23 2014 07 21 31 MONITORAGGIO OLFATTOMETRICO PRESSO DE LUCA
- ALLEGATO 24 2014 09 REPORT MONITORAGGIO OLFATTOMETRICO PRESSO DE LUCA 2
- ALLEGATO 25 2016 10 11 REPORT MONITORAGGIO OLFATTOMETRICO PRESSO GIROLAMI
- ALLEGATO 26 2019 08 21 28 REPORT MONITORAGGIO OLFATTOMETRICO PRESSO SERGIO LUPI.
- ALLEGATO 27 2019 09 10 REPORT VERIFICA DIRETTA IMPATTO OLFATTIVO PRESSO C.DA VAL
- ALLEGATO 28 VISTA AEREA VALLE TRONTO

Detta relazione, redatta a firma dell'ing. Mauro Scacchia, in qualità di direttore tecnico e procuratore speciale del legale rappresentante della Ditta, verrà letta ai membri del comitato. Di seguito se ne riportano le parti salienti.

In merito all'ottemperanza alla prescrizione n.1, di cui al Giudizio CCR VIA n. 1727 del 17/05/2011 “si ribadisce la necessità che la verifica tecnica di cui alla nota dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto n. 290 del 26/04/2011, allegata al progetto, sia valutata dall'ente competente al rilascio del provvedimento abilitativo”, il rappresentante della Ditta dichiara, facendo riferimento agli Allegato n. 1-2-2bis e 3, che il Comune di Colonnella (Te), in data 28/03/2012 rilasciava il relativo parere positivo.

In merito alla ottemperanza alla prescrizione n.2, di cui al Giudizio CCR VIA n. 1727 del 17/05/2011 “va, inoltre, effettuata una campagna di misura della qualità delle acque sotterranee, prima dell'inizio dell'attività, nei punti sia a monte sia a valle del sito e previsto un monitoraggio almeno semestrale della qualità delle acque sotterranee predisponendo i necessari piezometri”, il rappresentante della Ditta, facendo riferimento agli Allegato n. 5,6,7,8,9 e 9 bis), dichiara che:

“[...]

- *la scrivente ha regolarmente ottemperato a quanto prescritto dal Comitato di Coordinamento Regione Abruzzo per la Valutazione di Impatto Ambientale nel Giudizio n. 1727 del 17/05/2011, inoltrando sin dall'inizio dell'attività (2013) agli Enti preposti le relative comunicazioni semestrali inerenti i risultati delle analisi di monitoraggio effettuate sui campioni delle acque sotterranee prelevati presso i due*





piezometri predisposti nel sito industriale, ai fini della valutazione dello stato di qualità dell'acquifero presente nel sottosuolo

- gli esiti delle analisi relative ai punti di prelievo ubicati nel sito aziendale sono pienamente rapportabili alle risultanze delle determinazioni analitiche effettuate da parte degli Enti di controllo preposti presso le aziende limitrofe alla scrivente, anche in periodi antecedenti alla data di inizio dell'attività aziendale, per cui i parametri risultanti oggetto di superamento delle CSC previste dalla vigente legislazione sono caratteristici della zona e preesistenti all'inizio dell'attività della azienda, e non riconducibili in alcun modo con l'attività e il ciclo produttivo svolto dalla scrivente;
- la scrivente, anche nel rispetto delle prescrizioni ulteriormente intervenute nel corso dei vari iter autorizzatori, si è impegnata ad attuare svariate misure di miglioramento tecnologico per la salvaguardia della matrice ambientale acque sotterranee, secondo le tempistiche di volta in volta proposte, che si possono brevemente riassumere come di seguito:
  - i) l'installazione di un impianto di trattamento di acque di prima pioggia presso il piazzale di manovra dei mezzi pesanti;
  - ii) la realizzazione impianto di depurazione biologico e fanghi attivi delle acque reflue prodotte nel ciclo lavorativo, e interamente riciclate;
  - iii) l'installazione di impianto di essiccazione delle matrici fangose in entrata per la riduzione dell'umidità e quindi dei reflui da trattare.”

In merito al rispetto delle ulteriori condizioni ambientali e in particolare relativamente agli ASPETTI URBANISTICI E LOCALIZZATIVI DELL'IMPIANTO, il rappresentante della Ditta, facendo riferimento agli Allegato n. 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e richiamando i criteri localizzativi del PRGR, dichiara che:

“[...]il sito occupato dalla STAM, sede di uno stabilimento industriale dismesso, ricade in una Zona Industriale (Valle Cupa) che ai sensi del PRE vigente non è gravata da limitazioni escludenti attività potenzialmente insalubri e/o nocive.

Dunque, alla operatività della scrivente si è giunti grazie al rilascio dei pareri, nulla-osta ed autorizzazioni dello stesso Comune di Colonnella riguardo a:

- agibilità dell'immobile per l'attività specifica di produzione di ammendanti compostati, mediante l'assenso alla modifica della destinazione d'uso dei locali
- approvazione di verifica di compatibilità idraulica del sito industriale;
- conformità della attività proposta agli strumenti urbanistici vigenti.

La compatibilità urbanistica, peraltro, è stata confermata anche successivamente, nello stesso procedimento per il riesame dell'autorizzazione AIA DPC026/96 del 12/05/2016 dal Responsabile del Settore Urbanistica del Comune Ing. Pierpaolo Petrone, con nota prot. 3794 dell'11/05/2016.

[...]

Tutte le suddette ipotesi di presunte irregolarità localizzative dell'impianto sono state tal quali reiterate nel ricorso promosso dal Sindaco del Comune di Colonnella innanzi al TAR Abruzzo dell'Aquila, e sono state respinte con sentenza del 06/05/2020, che le ha considerate insussistenti e palesemente infondate (Allegato n. 10)

In merito al rispetto delle ulteriori condizioni ambientali e in particolare relativamente IMPLEMENTAZIONI IMPIANTISTICHE MIGLIORATIVE NON SOSTANZIALI, il rappresentante della Ditta, dichiara quanto segue:

“Le implementazioni impiantistiche migliorative non sostanziali introdotte in sede di revisione dell'AIA DPC026/96 del 12/05/2016, approvate mediante il provvedimento AIA DPC026/323 del 21/12/2017 integrata con determinazione DPC026/7 del 12/01/2018, si possono riassumere come di seguito:

- sostituzione totale delle tubazioni di aspirazione delle arie esauste;
- sostituzione dei sistemi di chiusura dei portali dello stabilimento;



- installazione di un impianto di trattamento di acque di prima pioggia presso il piazzale di manovra dei mezzi pesanti
- realizzazione impianto di depurazione biologico e fanghi attivi delle acque reflue prodotte nel ciclo lavorativo, con effluente interamente riciclato;
- installazione di impianto di essiccazione delle matrici fangose in entrata per la riduzione dell'umidità e quindi dei reflui idrici, integrato da un impianto di cogenerazione ad alto rendimento per la produzione di energia elettrica e calore.

Successivamente alla presunta "insussistenza dei requisiti minimi di funzionamento del presidio depurativo" espressa dall'ARTA Distretto Provinciale di Teramo nella relazione tecnica conseguente a seguito del sopralluogo con prelievo di emissioni in atmosfera eseguito in data 13/07/2020, la scrivente ha sottoposto alle competenti autorità SGR della Regione Abruzzo e ARTA Distretto Provinciale di Teramo le seguenti ulteriori proposte di modifica, in attesa di approvazione mediante confronto in apposito tavolo tecnico:

- in data 23/07/2020, la scrivente ha chiesto il riesame del quadro emissivo riportato sui provvedimenti AIA in essere, in applicazione della DGR n. 1244 del 25/11/2005, ai fini del rispetto del numero di ricambi d'aria previsti dalla suddetta normativa per ciascun comparto operativo, completo dei criteri di dimensionamento e quadro emissivo risultante;
- in data 19/10/2020, la scrivente ha proposto modifiche impiantistiche finalizzate al miglioramento della qualità delle emissioni in atmosfera, consistenti nell'ampliamento degli impianti di biofiltrazione della fase ricezione e della fase ossidazione, per un aumento del volume filtrante complessivo del 44,7% per la prima e del 48% per la seconda rispetto ai presidi depurativi attualmente presenti, il tutto corredato da calcoli dimensionali, planimetrie esplicative e nuovo quadro emissivo risultante (Allegato n. 17);

In merito al rispetto delle ulteriori condizioni ambientali e in particolare relativamente all'AMMENDANTE COMPOSTATO PRODOTTO, il rappresentante della Ditta, dichiara quanto segue:

"L'ammendante compostato prodotto dalla scrivente viene regolarmente controllato a cadenza mensile, come previsto dal Piano di monitoraggio e controllo redatto in sede di AIA, ed è sempre risultato in linea con quanto disposto dalla normativa nazionale rappresentata dal D. Lgs. 75/2010, come dai numerosi rapporti di prova contenuti nei documenti di tracciabilità redatti a cadenza trimestrale, regolarmente inviati al SGR della Regione Abruzzo e all'ARTA Distretto Provinciale di Teramo, ed a disposizione di Codesto Comitato a semplice richiesta.

In riferimento al superamento del parametro "Indice respirometrico dinamico" nell'ammendante rilevato dall'ARTA Distretto Provinciale di Teramo in occasione dei prelievi eseguiti in data 29/07/2020 (Allegato n. 18), si fa presente che tale parametro, previsto dalla DGR 1244/05, non determina la "non conformità" dell'ammendante compostato misto prodotto dalla scrivente, in quanto non previsto dalla normativa nazionale specifica sui fertilizzanti D.lgs.75/2010, come espressamente puntualizzato dal dirigente del SGR Dott. Franco Gerardini nel parere esplicativo del 17/06/2020 inviato all'ARTA Dip. di L'Aquila (Allegato n. 19), nel quale viene chiaramente indicato che per l'Ammendante Compostato Misto (e quindi per analogia anche per l'Ammendante Compostato Misto con Fanghi), l'attuale disposizione di riferimento non può che essere costituita dalla superiore normativa nazionale intervenuta (D.lgs.75/2010), alla quale si rimanda per le caratteristiche e requisiti necessari per la produzione e commercializzazione del compost come ammendante, che non rilevano parametri/limiti riconducibili all'Indice Respirometrico Dinamico (IRD), ritenendo di fatto superate le disposizioni regionali in merito.

Come già esposto nelle varie comunicazioni inviate a Codesto CCR VIA, l'anomalo surplus di materiali organici in giacenza presso l'impianto all'epoca dei prelievi eseguiti in data 29/07/2020, circostanza del tutto episodica e le cui motivazioni sono state ampiamente spiegate in precedenti comunicazioni, ed attualmente completamente normalizzata come rilevato dall'ARTA Distretto Provinciale di Teramo in occasione delle ultime verifiche effettuate nel mese di Dicembre 2020, ha avuto come effetto di impedire una loro corretta gestione, con possibile instaurazione, in concomitanza con le alte temperature della stagione estiva, di fenomeni di ripresa dell'attività biologica nei cumuli depositati, che ha potuto provocare in alcuni casi l'innalzamento del parametro segnalato, il quale viene comunque sistematicamente misurato dalla scrivente



a cadenza mensile nel corso degli autocontrolli eseguiti da parte di Laboratori accreditati e certificati, risultando sempre conforme, così come tutti gli altri parametri previsti dal D.lgs. 75/2010

In merito al rispetto delle ulteriori condizioni ambientali e in particolare relativamente alle EMISSIONI IN ATMOSFERA, il rappresentante della Ditta, dichiara quanto segue:

*In data 20/11/2020, la scrivente provvedeva ad inoltrare al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo e all'ARTA Distretto Provinciale di Teramo i rapporti di prova sugli autocontrolli dei campioni delle emissioni convogliate in atmosfera sui parametri chimici prescritti (Polveri, NH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>S, COT), eseguite da Laboratorio analitico regolarmente accreditato e certificato, dai quali si evince il rispetto dei limiti tabellari previsti dalla vigente normativa (Allegato n. 20).*

*Si fa presente che nel corso dell'anno 2020 sono stati eseguiti numerosi lavori di manutenzione straordinaria all'impiantistica dedicata all'abbattimento delle emissioni convogliate in atmosfera, consistenti in:*

- *sostituzione di tutte le tubazioni in acciaio zincato di convogliamento delle arie esauste con nuove tubazioni in acciaio inossidabile;*
- *ripristino dei sistemi di acidificazione automatica della corrente di aria esausta in ingresso a ciascuno degli abbattitori a letto umido (scrubber), i quali erano in fase di revisione al momento del prelievo effettuato dall'ARTA Distretto Provinciale di Teramo del 13/07/2020;*
- *revisione e pulizia di tutti i sistemi di pompaggio e circolazione dell'acqua in controcorrente negli stessi abbattitori a letto umido (scrubber);*
- *installazione presso tutti i comparti di lavorazione di sistemi di ventilazione aggiuntivi per l'immissione di aria ambiente nelle zone interne, al fine di garantire il corretto ricambio di aria all'interno dei comparti stessi;*
- *ripristino dello strato filtrante dei biofiltri mediante aggiunta di materiale vegetale costituito da radici triturate, per un'altezza di circa 20 cm;*
- *installazione di contatori volumetrici del consumo di acqua al reintegro e allo spurgo dello scrubber, e in corrispondenza della condotta dedicata all'umidificazione del biofiltro.*

Inoltre, in riferimento al provvedimento di diffida ed alla relativa sanzione amministrativa comminata dal SGR della Regione Abruzzo, con determina DPC026/247 del 18/11/2020 ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29-quattordicesimo, commi 3 e 12, per il superamento del limite tabellare del parametro ammoniacale previsto dall'AIA vigente a seguito di verifica ispettiva eseguita dall'ARTA Abruzzo in data 13/07/2020, il rappresentante della Ditta dichiara che:

*“si tiene a precisare che sia il provvedimento di diffida che la conseguente sanzione amministrativa poggiano su presupposti erronei, in quanto le modalità di prelievo dei campioni di emissioni in atmosfera eseguiti in tale data da parte di ARTA Abruzzo distretto provinciale di Teramo, come espressamente dichiarato dallo stesso Ente nelle relative relazioni tecniche, risultano essere difformi dalle modalità stabilite dalle stesse Linee Guida ARTA Abruzzo vigenti, nonché eseguite in maniera parziale e non rappresentativa della realtà emissiva aziendale, in quanto:*

*[...]*

*Nonostante le evidenti incongruenze sopra evidenziate, si fa presente che, al momento, la scrivente non ha ritenuto opportuno proporre alcun ricorso amministrativo per l'annullamento degli atti, e in data 15/12/2020 ha eseguito nei termini il relativo pagamento della sanzione amministrativa.”*

In merito al rispetto delle ulteriori condizioni ambientali e in particolare relativamente ai MONITORAGGI AMBIENTALI ESEGUITI DA ARPA MARCHE, il rappresentante della Ditta, dichiara quanto segue:

*In data 13 luglio 2020, in concomitanza con i prelievi di emissioni in atmosfera effettuati dall'ARTA Distretto Provinciale di Teramo, l'ARPA Marche Distretto Provinciale di Ascoli ha effettuato n. 2 campionamenti di aria ambiente con sacche in tedlar presso il sito aziendale della scrivente, rispettivamente sul lato Nord-Est e lato Nord-Ovest dell'area esterna recintata, per la determinazione della presenza di ben n. 64 composti organici volatili; gli esiti analitici dei campioni prelevati come “Sacca Linea 1 – NE (Ingresso)” e “Sacca Linea 2 – NW” sono allegati alla presente (Allegato n. 21), ed hanno rilevato la presenza in quantità*



*infinitesimali, in concentrazioni prossime al limite di quantificazione della metodica analitica, dei seguenti due composti:*

*1. Acetone*

*VALORE RISCONTRATO SACCA 1 = 3.5 µg/ m<sup>3</sup>*

*VALORE RISCONTRATO SACCA 2 = 1 µg/ m<sup>3</sup>*

*[...]*

*2. Isopropil Alcol*

*VALORE RISCONTRATO SACCA 1 = 1 µg/ m<sup>3</sup>*

*VALORE RISCONTRATO SACCA 2 = inferiore al limite di rilevabilità*

*[...]*

*Successivamente, nel periodo che va dal 04/08/2020 al 18/12/2020, l'ARPA Marche Distretto Provinciale di Ascoli Piceno ha effettuato, di concerto con l'ARTA Distretto Provinciale di Teramo, una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria mediante l'utilizzo di sensori passivi ai fini della misurazione dei parametri NH<sub>3</sub> (ammoniaca) e H<sub>2</sub>S (acido solfidrico), sia presso il sito aziendale della scrivente, con i sensori posti in adiacenza al punto di emissione E2 oggetto di prelievo da parte dell'ARTA in data 13/07/2020, sia presso alcune aziende limitrofe.*

*Il rapporto di monitoraggio relativo alle prime 5 campagne di misurazione, relative al periodo dal 04/08/2020 al 19/11/2020, è stato inoltrato alla scrivente in data 08/01/2021 (Allegato n. 22), ed ha evidenziato i seguenti risultati:*

*[...]*

*E' opportuno sottolineare che il Piano di Tutela della Qualità dell'Aria della Regione Abruzzo non prevede per il parametro Ammoniaca alcun valore soglia di salubrità dell'aria.*

*Dall'analisi dei dati risultanti dal monitoraggio condotto da ARPA Marche Distretto Provinciale di Ascoli Piceno nell'arco di cinque mesi (Agosto-Dicembre 2020), si evince chiaramente che nelle zone immediatamente limitrofe al sito industriale della scrivente non viene generato alcun impatto olfattivo molesto, in quanto i valori rilevati risultano essere di gran lunga inferiori ai limiti, quando completamente non rilevabili, per cui si può affermare senza tema di smentita che la scrivente non provoca nessun negativo impatto di tipo odorigeno e nessun tipo di contaminazione nelle zone circostanti il sito industriale, come peraltro già pubblicamente affermato dal Direttore Generale dell'ARPA Marche Dott. Marchetti a commento dei dati sopra esposti, in occasione di un incontro pubblico tenutosi presso il Comune di Montepreandone (Ap) in data 19/08/2020.*

*Si pone all'attenzione che il suddetto monitoraggio non è stato condotto con le metodiche previste dalla normativa vigente in tema di Olfattometria Dinamica di cui dalla norma UNI EN 13725:2004, al contrario di quanto normalmente effettuato dalla scrivente mediante l'utilizzo di sensore olfattometrico elettronico in continuo SACMI EOS 507/F in dotazione, l'unico in commercio pienamente conforme alla norma UNI 11761/2019, i cui risultati vengono regolarmente inviati dalla scrivente agli Enti di controllo preposti, e che vengono pienamente validati attraverso il confronto con i risultati ottenuti dall'ARPA Marche Distretto Provinciale di Ascoli Piceno mediante il monitoraggio sopra descritto. Infatti la scrivente, oltre ad aver effettuato tutte le prescrizioni dagli Organi di controllo, decideva fin dall'avvio dell'impianto, e quindi dal 2013 – pur non avendo alcun obbligo di legge – di investire cospicue risorse economiche, per l'installazione presso l'impianto del suddetto avanzato sistema elettronico di rilevamento odorigeno "in continuo" denominato "naso elettronico", procedendo in seguito ad effettuare sistematiche campagne di monitoraggio, sia internamente al sito aziendale, che direttamente presso le abitazioni degli abitanti che segnalano molestie olfattive, con elaborazione di numerosi rapporti, le cui conclusioni sono state portate a conoscenza delle Autorità di controllo (Allegati n. 23-24-25-26-27), e che non hanno mai evidenziato il superamento di concentrazioni di odore superiori alle 300 Unità Odorimetriche, limite individuato dalle "Linee Guida per il monitoraggio delle emissioni gassose provenienti dagli impianti di compostaggio e bioessiccazione" elaborate dall'ARTA Abruzzo. Occorre evidenziare che allo scopo di accertare la presenza di molestie olfattive nei dintorni del sito aziendale, la scrivente ha offerto sin dal 2013 la massima collaborazione al Comune di Colonnella, ma l'Ente non ha mai inteso cooperare in tal senso.*



In conclusione della nota n.prot 17919 del 20/01/21, il tecnico dichiara quanto segue:

*“Si sottolinea che i sopralluoghi eseguiti dal 2013 ad oggi da parte di tutti gli Enti preposti non hanno evidenziato criticità dal punto di vista odorigeno, come da rapporti di servizio della ASL di Teramo e dalla Provincia di Teramo già inviati a Codesto CCR-VIA, e come d'altronde confermato dalla stessa ARTA Dip Teramo e ARPAM di Ascoli Piceno in occasione delle varie visite ispettive eseguite nel corso dell'anno 2020. Alla luce di quanto sopra esposto, si porta all'attenzione di codesto SGR che a tutt'oggi non esiste alcun rilevamento oggettivo, eseguito nelle forme di Legge, che possa univocamente attribuire qualsivoglia responsabilità in capo alla scrivente in merito alle molestie olfattive lamentate nell'ampio territorio ipotizzato, sul quale insistono numerose industrie, allevamenti di vario tipo nonché impianti di depurazione delle acque reflue civili ed industriali (Allegato n. 28), dal momento che non è in alcun modo documentato e dimostrato il superamento dei limiti quali-quantitativi olfattometrici imposti dalla vigente legislazione emessi in atmosfera dalla scrivente stessa, e che non esiste alcuna attestazione da parte degli Enti di controllo circa la presenza di situazioni di pericolo per la salute e per l'ambiente ai sensi dell'art. 278 del D.Lgs 152/06 e sentenza n. 97 del TAR Lombardia sez. IV 16/01/2009, ragion per cui qualsiasi eventuale provvedimento inibitorio della continuità aziendale emesso da parte dell'Ente Regionale risulterebbe privo degli indispensabili presupposti amministrativi, e quindi non potrà che essere considerato come arbitrario e illegittimo, esponendo l'Autorità procedente al conseguente annullamento degli atti, nonché ad una inevitabile richiesta risarcitoria di tutti i danni materiali e immateriali da esse derivanti.*

Alla luce di quanto sopra esposto, si possono trarre le seguenti conclusioni oggettive:

- 1. allo stato attuale non sussistono modifiche sostanziali rispetto alle condizioni di cui al Giudizio n. 1727 del 17/05/2011 emesso da Codesto Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, e tutte le variazioni e migliorie nel tempo apportate all'impianto sono state eseguite previa condivisione ed approvazione da parte dei competenti organi del SGR della Regione Abruzzo;*
- 2. le prescrizioni impartite nel Giudizio n. 1727 del 17/05/2011 riguardo alla tutela delle acque sotterranee sono state pienamente ottemperate;*
- 3. gli aspetti urbanistici e localizzativi dell'impianto sono integralmente conformi alla normativa vigente;*
- 4. non sussiste alcuna evidenza probatoria di impatti negativi verso l'ambiente circostante per la componente aria, viceversa esistono evidenze certificate circa l'assenza di qualsivoglia sfavorevole effetto su tale componente;*
- 5. non sussistono evidenze di impatti negativi verso l'ambiente circostante per la componente acque superficiali e sotterranee;*
- 6. l'ammendante compostato prodotto costituisce un fertilizzante naturale del tutto rispondente alle caratteristiche previste dalla normativa nazionale vigente, ed in grado di apportare elementi utili ai fini agronomici e florovivaistici, nonché sostanza organica riciclata idonea al miglioramento delle caratteristiche dei terreni; esso viene attualmente commercializzato in tutta Italia ed anche in paesi Est europei (Croazia, Serbia), riscuotendo notevole apprezzamento come valida alternativa naturale ai fertilizzanti di sintesi.*

## Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Gruppo di lavoro istruttorio:

Dott.ssa Chiara Forcella

Al Dirigente del  
Servizio Valutazioni Ambientali  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)  
[dpc002@regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@regione.abruzzo.it)

**Oggetto:** richiesta di partecipazione alla seduta del CCR-VIA.

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) LEANDRO POLLASTRELLI, nato/a a [REDACTED] il [REDACTED] identificato tramite documento di riconoscimento [REDACTED] n. [REDACTED] rilasciato il [REDACTED] da COMUNE DI COLONNELLA, in qualità di (specificare se in rappresentanza di un Ente, Associazione, privato cittadino, ecc...) SINDACO DEL COMUNE DI COLONNELLA

chiede di poter partecipare, **tramite l'invio della presente comunicazione**, alla seduta del CR-VIA relativa alla discussione del procedimento di (Verifica di Assoggettabilità, VIA, VIncA) Specificare Intervento

VERIFICA DI OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA VA PER PROGETTO INDUSTRIA STAM SRL - COLONNELLA (TE)  
in capo alla ditta proponente \_\_\_\_\_,

che si terrà il giorno 4/02/2021.

DICHIARAZIONE:

IN QUALITÀ DI SINDACO, PREME FAR PRESENTE CHE A TUTT'OGGI L'AZIENDA STAM EMETTE IN ATMOSFERA ARIA MALODORANTE INSOPPORTABILE, CHE OGNI GIORNO VIENE SEGNALATA SIA ALLO SCRIVENTE CHE AI NOSTRI VIGILI URBANI.

SI FA RIFERIMENTO ALLE PRECEDENTI NOTE INVIATE DA CODESTO COMUNE IN DATA 22/10/2020 - 12/11/2020 - 14/01/2021, IN PARTICOLARE SI EVIDENZIA IL MARCHIO RISPETTO DELLE DISTANZE TRA L'AZIENDA E LE ABITAZIONI CIVILI ESISTENTI GIÀ DAL PRIMO INSERIMENTO AUTORIZZATO, COSÌ COME ACCERTATO CON RELAZIONE DETTAGLIATA DA PARTE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE E MAI PRESA IN CONSIDERAZIONE DAGLI ORGANI COMPETENTI.





